

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATO “ BANCA DEL PIEMONTE SPA OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”

Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina i titoli di debito (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") che Banca del Piemonte S.p.A. (l'"Emittente") emetterà, di volta in volta, nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie in euro denominato "Banca del Piemonte S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile" (il "Programma"). In particolare, il presente Regolamento disciplina Obbligazioni che danno il diritto al pagamento delle Cedole (le "Cedole" e ciascuna una "Cedola") il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione di seguito descritto (il "Parametro di Indicizzazione") rilevato a cura dell'Emittente mediante consultazione di una Fonte (la "Fonte del Parametro") come dato medio o puntuale alla data stabilita per la rilevazione (la "Data di Determinazione") eventualmente maggiorato o diminuito di uno Spread (lo "Spread") espresso in punti percentuali ovvero in punti base ed arrotondato per eccesso o per difetto ad una determinata frazione decimale (l'"Arrotondamento").

Il Parametro di Indicizzazione, la Fonte del Parametro, la Data di Determinazione, l'eventuale Spread, l'Arrotondamento saranno indicati nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito.

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, le caratteristiche delle singole emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito") saranno indicate nelle Condizioni Definitive del Prestito.

Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare totale del Prestito (l'"Ammontare Totale"), sempre espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale").

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'ammontare totale del singolo Prestito Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di Emissione") è pari al 100% del Valore Nominale. Non sono previste spese o commissioni a carico del sottoscrittore. Resta fermo che nell'ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi.

Articolo 3 - Godimento e Durata

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la "Data di Godimento") e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la "Data di Scadenza").

Articolo 4 - Rimborso a scadenza

Alla Data di Scadenza, i portatori delle Obbligazioni (i "Portatori") riceveranno, a titolo di rimborso del Prestito Obbligazionario, un ammontare pari al Valore Nominale in unica soluzione.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

Articolo 5 - Cedole

Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è un tasso di interesse variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto.

Durante la vita del Prestito Obbligazionario, i portatori delle Obbligazioni riceveranno il pagamento di Cedole, il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione, rilevato come dato medio o puntuale alla Data di Determinazione, mediante consultazione della Fonte del Parametro, maggiorato o diminuito di uno Spread, con l'applicazione di un Arrotondamento.

Il Parametro di Indicizzazione, la Fonte del Parametro, la Data di Determinazione, l'eventuale Spread, l'Arrotondamento saranno indicati nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito.

Qualora la data per il pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo nel luogo del pagamento, il pagamento verrà eseguito nel primo giorno lavorativo utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo. Per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET¹ è operativo.

L'importo della cedola verrà determinato con riferimento ai giorni effettivi di calendario utilizzando come divisore 36.500 o 36.600 se anno bisestile.

Le Cedole saranno pagate, in via posticipata, con frequenza trimestrale, semestrale o annuale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 6 – Parametro di indicizzazione

Nelle Condizioni definitive del singolo Prestito, l'Emittente individuerà il Parametro di Indicizzazione prescelto. In particolare le Cedole potranno essere parametrare al seguente Parametro di Indicizzazione:

Tasso Euribor

Sarà preso come Parametro di Indicizzazione il Tasso Euribor di Riferimento (come di seguito definito) rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Determinazione**"). Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario "Target". Il calendario operativo "Target" prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica nonché il primo giorno dell'anno, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio, il 25 ed il 26 dicembre.

L'Euribor è il tasso lettera sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato alle ore 11,00 di ciascun giorno lavorativo tramite l'Agenzia Reuters - calcolato secondo la Convenzione (Act/365) indicata nelle Condizioni Definitive - e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario (es.: Il Sole 24 Ore).

¹ Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer, Sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali dell'Unione Europea hanno realizzato per la gestione dei pagamenti di importo rilevante in moneta unica. E' costituito dai sistemi di regolamento nazionali e dalle infrastrutture necessarie a collegarli.

Se una delle Date di Determinazione cade in un giorno in cui il Tasso Euribor di Riferimento non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata il primo giorno utile antecedente la Data di Determinazione. Il tasso Euribor scelto come Parametro di Indicizzazione (il “**Tasso Euribor di Riferimento**”) potrà essere il tasso Euribor trimestrale, oppure il tasso Euribor semestrale, oppure il tasso Euribor annuale, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Eventi di turbativa: in caso di mancata rilevazione e/o pubblicazione del parametro di indicizzazione alle date predeterminate, sarà fissato un valore sostitutivo del parametro di indicizzazione originario, secondo le modalità che saranno di volta in volta esplicitate nelle Condizioni Definitive.

Articolo 7 – Collocamento

Gli investitori potranno aderire al Prestito presentando presso le sedi e la rete di filiali della Banca del Piemonte l'apposita scheda di adesione.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

E' fatta salva la facoltà dell'Emittente di estendere il Periodo di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet della Banca del Piemonte (www.bancadelpiemonte.it) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori dovranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "Lotto Minimo"). L'Emittente provvederà a soddisfare le richieste di sottoscrizione così pervenute, secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile che l'Emittente avrà definito.

La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 8 - Forma di circolazione

Le Obbligazioni saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9 - Servizio del prestito

Il pagamento delle Cedole nonché la liquidazione del Valore Nominale avrà luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito Obbligazionario (tanto a titolo di rimborso del capitale quanto a titolo di pagamento di interessi) maturasse in un giorno che non è un giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Ai fini del presente regolamento per “giorno lavorativo bancario” si intende un qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET² sia aperto per la sua normale attività.

² Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer, Sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali dell'Unione Europea hanno realizzato per la gestione dei pagamenti di

Articolo 10 - Regime Fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le obbligazioni non in relazione ad una impresa commerciale. Eventuali variazioni al regime fiscale applicabili alla data di godimento delle Obbligazioni saranno indicate nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura attualmente in vigore del 12,50%, ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti.

Redditi diversi: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/97.

Sono altresì a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

Articolo 11 - Quotazione e negoziazione

Non è correntemente prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di alcuna borsa delle Obbligazioni rappresentanti i Prestiti Obbligazionari da emettersi nell'ambito del presente Programma. L'Emittente si riserva tuttavia il diritto di richiederne l'ammissione a quotazione presso i mercati regolamentati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. ovvero altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie. In tale contesto, l'Emittente ha la facoltà di consentire il servizio del Prestito anche presso una cassa incaricata situata all'estero, nonché di consentire che la quotazione avvenga nella valuta estera del mercato regolamentato di quotazione, se diversa dall'Euro.

In caso di ammissione a quotazione delle Obbligazioni su mercati regolamentati, l'Emittente ne darà comunicazione ai portatori delle Obbligazioni con le modalità di cui al successivo articolo 13.

L'Emittente provvederà, esperite le necessarie formalità, a far ammettere le Obbligazioni sul sistema di scambi organizzati ("SSO") di cui l'Emittente è gestore, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione.

L'Emittente direttamente o indirettamente potrà operare come Market Maker con riferimento ai Titoli sui mercati non regolamentati; nello svolgimento di tale attività l'Emittente provvederà alla vendita e all'acquisto procedendo alla determinazione del prezzo e generando una situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'investitore.

Articolo 12 - Termini di prescrizione

importo rilevante in moneta unica. E' costituito dai sistemi di regolamento nazionali e dalle infrastrutture necessarie a collegarli.

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono nel termine di dieci anni dalla Data di Scadenza per quanto concerne il pagamento, a titolo di rimborso, del Valore Nominale e in cinque anni dalla relativa data di pagamento della Cedola per quanto concerne il pagamento delle Cedole.

Articolo 13 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito dell'Emittente, www.bancadelpiemonte.it.

Articolo 14 - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 15 - Legge applicabile e foro competente

Il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis c.c. e degli artt. 33 e 63 del codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 16 - Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Articolo 17 - Restrizioni alla negoziabilità

Le Obbligazioni potranno essere proposte, trasferite o vendute, direttamente o indirettamente solamente in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti nelle giurisdizioni dei paesi in cui tali attività vengono svolte.

Articolo 18 - Varie

Le Condizioni Definitive costituiscono parte integrante del presente Regolamento. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento, come di volta in volta integrate o modificate dalle relative Condizioni Definitive. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso le sedi e la rete di filiali dell'Emittente.